Sent. n. 377/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Michele Oricchio Presidente

Eugenio Musumeci Giudice

Michele Minichini Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio a istanza di parte iscritto al n. 74176 R.G. promosso dall'A.N.M. s.p.a. (Azienda Napoletana Mobilità - P.I. 06937950639), in persona dell'Amministratore Unico p.t., ing. Nicola Pascale, con sede in Napoli alla via G. B. Marino n. 1, elettivamente dom.ta in Napoli alla via Andrea d'Isernia n. 16 presso lo studio dell'avv. Pierluigi Rispoli (RSPPLG72H29F839F, pierluigirispoli@avvocatinapoli.legalmail.it) che la rappresenta e difende in virtù di giusta procura generale ad lites per notaio dott. Luigi Pomponio del 3.8.2020, rep. n. 9111, raccolta n. 2701, registrato presso DPI di Napoli ufficio APSR al n. 27240;

nei confronti

dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (C.F. 13756881002), in

persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (ads.na@mailcert.avvocaturastato.it), nei cui uffici domicilia alla via A. Diaz n. 11;

e nei confronti

della Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania in Napoli, via Piedigrotta n. 63.

Visti il ricorso e gli atti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 6.6.2024, con l'assistenza della Segretaria dott.ssa Alessandra Polese, il relatore Michele Minichini, per la ricorrente A.N.M. l'avv. Pierluigi Rispoli e il P.M. d'udienza il SPG Gaetano Gigliano.

Fatto e Diritto

1. L'odierno giudizio ha ad oggetto il ricorso in riassunzione instaurato dall'Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. (ANM) per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'Agenzia Entrate Riscossione (ADER) con condanna al risarcimento del danno patrimoniale da mancato introito di somme iscritte a ruolo e del danno all'immagine.

2. Con la memoria del 20.12.2023 la Procura erariale intervenuta ex art. 175 c.g.c. ha contestato la fondatezza del ricorso in considerazione dell'annullamento ex lege dei debiti fino a 1.000 € e affidati al concessionario dal 2000 al 2010 ex art. 4 del D.L. 119/2018,

atteso che nel caso in esame il ruolo è stato trasmesso all'Agente della riscossione tra il 2000 e il 2010.

3. Con la memoria di costituzione dell'11.3.2024 l'Avvocatura dello Stato in via preliminare ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'Agenzia Mobilità, nonché l'inammissibilità del ricorso per contrasto ed elusione degli artt. 19 e 20 del D.lgs. 13.4.1999 n. 112, normativa che definisce uno specifico procedimento amministrativo per il discarico dei carichi iscritti. Nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso atteso che l'art. 4 del Decreto-Legge 23/10/2018, n. 119, convertito con Legge del 17/12/2018, n. 136, dispone l'annullamento ex lege dei singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; infondata risulterebbe anche la richiesta di condanna al danno all'immagine.

4. In data 28.3.2024 l'amm.re Unico, ing. Nicola Pascale, dell'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. ha inviato l'atto di rinuncia al presente giudizio.

5. All'udienza del 4.4.2024 la trattazione della causa è stata rinviata al 6 giugno 2024, al fine di acquisire da parte dell'ADER l'eventuale accettazione della rinuncia formulata dal ricorrente.

6. Con atto del 10.4.2024 l'Avvocatura dello Stato ha accettato la rinuncia agli atti del ricorrente.

7. Nell'odierna udienza del 6 giugno 2024 l'avv. Rispoli per l'ANM ha ribadito la volontà della ricorrente di rinunciare agli atti del giudizio;

al riguardo la Procura erariale non ha espresso alcuna opposizione.

8. Tanto premesso, la rinuncia agli atti del processo determina, ai sensi dell'articolo 110 c.g.c., l'estinzione del giudizio.

Tale disposizione prevede che la rinuncia agli atti, fatta dalla parte e/o da un suo procuratore speciale, da notificarsi alle altre parti o da comunicarsi verbalmente in udienza, ha effetto soltanto se è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio.

Nel caso in esame parte ricorrente ha depositato la rinuncia agli atti del giudizio accettata dalla parte convenuta con atto del 10.4.2024. A ciò va aggiunto che non sussiste alcuna opposizione da parte della Procura erariale.

9. Pertanto, ai sensi dell'art. 110 c.g.c., può procedersi alla declaratoria di estinzione del processo e, ai sensi del comma 7 dello stesso, nulla va statuito per le spese di lite.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 6 giugno 2024.

Estensore	Presidente
Michele Minichini	Michele Oricchio

(firma digitale) (firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 05/07/2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)